DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECUPERO DEGLI INTROITI CONTRIBUTIVI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 6

Relazioni degli enti previdenziali

Gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale trasmettono le relazioni previste dall'articolo 56, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al CNEL che, entro sessanta giorni dalla ricezione, esprime il proprio parere motivato alle Camere e alla commissione parlamentare di cui al medesimo articolo 56 della citata legge n. 88 del 1989.

Versione in vigore dal 16 novembre 1992, non più in vigore dal 16 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 435
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-recupero-degli-introiti-contributivi-in-435-1992/art-6-relazioni-degli-enti-previdenziali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it